Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Padova,
Venezia,

Al Provincia di Treviso
SETTORE Ambiente e pianificazione territoriale
UFFICIO Valutazione impatto ambientale
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

e, p.c.
Alla *Alla* Prefettura di Treviso
protocollo.preftv@pec.interno.it

Prot. n. *Cl.* 34.43.01 *Allegati*

Risposta al foglio n. *0069698* *del* 18/12/202
Rif. ingresso n. *31786* *del 18/12/2020*

OGGETTO: ***SUSEGANA e NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV).***
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14 e s.m.i.
Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-*ter* della L. 241/1990, in data **21/01/2021** alle ore **14,30** presso S. Artemio, via Cal di Breda, 116, Treviso
Ditta: FORNACI CALCI GRIGOLIN S.p.A.
Lavori: Modifiche impiantistiche e gestionali – Procedimento autorizzativo unico di VIA e AIA ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 - RIESAME DEL PROVVEDIMENTO VIA E AIA DECRETO N119/2019 DEL 20.03.2019 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO PIANO TUTELA DELLE ACQUE.
Vincolo: art. 142, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 "Fiume Piave"

CON RIFERIMENTO alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato, inoltrata da Provincia di Treviso, SETTORE Ambiente e pianificazione territoriale, UFFICIO Valutazione impatto ambientale con nota prot. 69698 del 18/12/2020, qui pervenuta in data 18/12/2020 e assunta agli atti con prot. n. 31786 del 21/12/2020, prevista per il giorno **21/01/2021** presso la sede indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

ESAMINATA la documentazione *Allegato S3 – Documentazione relativa all'autorizzazione paesaggistica"* prodotta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 (relazione paesaggistica), compresa nella documentazione pubblicata nel sito WEB della Provincia di Treviso e comunicata con nota pervenuta in data 21/11/2018 con protocollo numero 24349 del 21/11/2019 come integrata con elaborato "RT_FCG_Inserimento_paesaggistico_ambientale_rev" allegato alla proposta di RIESAME DEL PROVVEDIMENTO VIA E AIA DECRETO N119/2019 DEL 20.03.2019 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO PIANO TUTELA DELLE ACQUE – oggetto della Conferenza di Servizi in oggetto, pervenuta in data 18/12/2020 e assunta agli atti con prot. n. 31786 del 21/12/2020, prevista per il giorno **21/01/2021** priva della relazione tecnica-illustrativa prevista;

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione allegata e della relazione paesaggistica in particolare si desume che l'intervento in oggetto risulta ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi D.Lgs. 42/2004 art.142 co. 1, lettera c) "Fiuma Piave";

CONSIDERATI, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica e alla tutela paesaggistica, gli esiti

delle istruttorie esperite dai funzionari incaricati;

QUESTA SOPRINTENDENZA COMUNICA

Tutela paesaggistica:

Con conferenza di Servizi in data **21/02/2019** e relativo parere Ns. prot. n. 3257 del 12/02/2019, avente a oggetto lavori di "Modifiche impiantistiche e gestionali", questa Soprintendenza ha espresso parere non favorevole motivato dal fatto che, nonostante le reiterate integrazioni, la ditta interessata non aveva all'epoca fornito uno strumento indispensabile alla valutazione paesaggistica degli interventi in progetto nel loro insieme. In quella sede si era inoltre evidenziata la difficoltosa acquisizione di una esauriente rappresentazione dello stato di fatto su cui le eventuali trasformazioni avrebbero dovuto essere valutate a seguito dello smantellamento di opere abusive già oggetto di un parere paesaggistico non favorevole al condono edilizio della Scrivente (Ns. prot n. 12944 del 17/05/2013, come integrato con nota Ns. prot. n. 29276 del 15/11/2013) e per le quali si dovrà procedere esclusivamente con la rimessa in pristino. Si era pertanto giunti alla conclusione che, le opere previste nell'ambito interno all'alveo del Fiume Piave delimitato dall'argine avanzato, non comportassero una completa rinaturalizzazione del sito a seguito della eliminazione di ogni infrastruttura ed attrezzatura realizzate in assenza di titolo e, con particolare riferimento alla realizzazione di un terrapieno di forma trapezoidale emergente dal piano golenale e di un bacino di accumulo temporaneo di acque chiarificate e decontaminate con tubo di scarico in alveo, si trattasse di opere paesaggisticamente non compatibili. Nel citato parere si rappresentava tuttavia che le suddette opere, fatta eccezione per il terrapieno, avrebbero potuto trovare luogo senza eccessivo detrimento dei valori paesaggistici tutelati, nell'area compresa tra argine maestro e argine avanzato, che presenta caratteri di infrastrutturazione nell'ambito dei quali le suddette opere avrebbero potuto trovare luogo, a condizione che fossero accompagnate da un insieme di interventi volti a svolgere una funzione di mitigazione degli aspetti maggiormente impattanti, tra cui l'impianto di alberi di specie autoctona.

Al fine di permettere il superamento della problematica connessa con la necessità che, considerata la collocazione interna all'alveo del fiume Piave, qualsiasi modifica prevista nel complesso produttivo in questione fosse basata su un quadro d'insieme comprensivo di misure atte a garantirne la compatibilità paesaggistica, con nota Ns prot. N 20302 del 12/08/2020 questa Soprintendenza richiedeva che l'aggiornamento della suddetta conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, predisposto dal competente Ufficio della Provincia di Treviso e volta a esprimersi sulle "modifiche impiantistiche e gestionali" già note, fosse anticipato e ricompreso in uno studio di fattibilità (Masterplan) del piano di sviluppo dell'intero comparto produttivo che si configurasse quale progetto di riqualificazione e riordino di tutte le attività ricomprese in ambio soggetto a tutela paesaggistica. Il documento richiesto perveniva a questa Soprintendenza a Ns. prot n. 21446 del 31/08/2020 e costituiva utile riferimento per il sopralluogo che, in data 17/09/2020, congiuntamente alla ditta e al responsabile dell'U.T del Comune in qualità di Amministrazione preposta alla gestione della tutela paesaggistica, veniva espletato nell'area. Pur costituendo una valida base di riferimento per ogni successivo intervento, il suddetto documento risultava carente, ragione per cui la ditta interessata provvedeva ad una sua integrazione pervenuta a Ns prot n 27734 del 09/11/2020, successivamente integrata con ulteriore invii pervenuti a Ns prott. n. 29097 del 23/11/2020 e n 29104 del 23/11/2020.
Ciò premesso, vista la suddetta documentazione, considerato l'atto di convocazione della Conferenza di Servizi simultanea e sincrona in oggetto, e gli allegati presenti nella repository richiamata con specifico link nel suddetto atto di convocazione, si precisa per quanto di competenza che la conferenza di servizi in oggetto va intesa come specificatamente destinata al riesame del provvedimento VIA e AIA Decreto n 119/2019 del 20.03.2019 conseguente alla suddetta CdS del 21/02/2019 e con esclusivo riferimento agli "Interventi finalizzati all'adeguamento piano tutela delle acque" ossia dei bacini di laminazione (un bacino di accumulo e un bacino drenante ad esso collegato, entrambi ricompresi tra argine maestro e argine avanzato), di un impianto lava ruote con sistemi filtranti ad esso collegati e delle relative opere di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale atte a garantirne la giusta compatibilità paesaggistica, restando affidati ad altri procedimenti l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza ai sensi dell'art 146 del D. Lgs. 42/04, eventualmente assorbito nella procedura A.IA e V.I.A, e dell'art 167 del D. Lgs. 42/04 per qualsiasi ulteriore opera e/o intervento funzionali alle "Modifiche impiantistiche e gestionali" riportate in oggetto.

Tutela archeologica:
L'area di intervento è da considerare a rischio archeologico. Essa, infatti, si colloca in un ambito territoriale interessato da numerosi e diffusi rinvenimenti che attestano una frequentazione antica già a partire dall'età pre-protostorica e proseguita fino ad età romana (*Carta archeologica del Veneto*, I, F. 38, nn. 38-45). Va inoltre segnalato che l'alveo del Piave ha restituito lungo il suo corso reperti archeologici di varia epoca e natura, dall'età protostorica al medioevo, provenienti da contesti insediativi o funerari erosi dalle correnti del fiume (ad es. l'edicola funeraria romana rinvenuta a Cimadolmo - archivio SABAP-Ve-Met) o anche esito di probabili deposizioni votive (come le due asce dell'età del Bronzo e del Ferro in località Colfosco - archivio SABAP-Ve-Met) o riferibili a attività di navigazione (ad es. lo scafo di un'imbarcazione monossile recuperata a Ponte di Piave nel 2009 - "Archeologia Veneta" XXI - 2008, pp. 122-137).

Sulla base delle predette valutazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 41, co. 1, lett. d) del D.P.C.M. 169/2019,

QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle indicazioni relative alla tutela archeologica e all'osservanza delle seguenti **prescrizioni,** necessarie al corretto inserimento delle opere programmate nel contesto tutelato:

Prescrizioni Paesaggistiche
Gli interventi di realizzazione dei bacini di laminazione (bacino di accumulo e un bacino drenante ad esso collegato, entrambi ricompresi tra argine maestro e argine avanzato) risultano compatibili a condizione che le opere di sistemazione ambientale ad esse correlate non siano limitate alle aree immediatamente contermini agli stessi (come riportato nella Tav. 5) ma riguardino al contrario l'intera area e le principali linee prospettiche in essa ricompresa come riportato nella planimetria generale degli interventi per l'inserimento paesaggistico e ambientale dei bacini di cui a Fig. 2.2 - pag. 6 della Relazione Tecnica. Pertanto, le A) Opere previste in relazione all'area dei nuovi bacini non potranno essere realizzate senza prevedere anche la realizzazione di B) Interventi di rinaturalizzazione fasce arboree e arbustive, C) Interventi di rinaturalizzazione del prato cespugliato e D) Rafforzamento del terrapieno arborato e prolungamento della componente arborea lungo la viabilità. Riguardo a quest'ultimo intervento, nel corso del sopralluogo era emersa la opportunità già in precedenza sostenuta da questa Soprintendenza, di raccordare l'argine avanzato con il terrapieno esistente al margine dell'area in cui si intende realizzare i nuovi bacini, rimuovendo una viabilità non più utile e rafforzando la percezione di un'area di massimo rispetto, oltre l'argine avanzato. Si ritiene tale opportunità debba essere resa possibile, operando le relative modifiche di progetto. L'insieme delle suddette opere, con particolare riferimento alla piantumazione di nuovi alberi, dovrà avvenire preliminarmente o al massimo contestualmente alla realizzazione dei bacini e in nessun caso a bacini ultimati; in tal senso il cronoprogramma allegato al Masterplan non risulta coerente con quello allegato alle integrazioni prodotte per il riesame in questione e va aggiornato, prevedendo l'adozione da parte del Comune di appositi strumenti a garanzia del rispetto delle relative tempistiche, da accertarsi con specifici sopralluoghi.
Gli elaborati grafici allegati alle integrazioni rivolte al Consorzio bonifica del Piave e funzionali a richiedere il permesso per scaricare il troppo pieno in alveo (Ns. prot. N 867 del 14/01/2021) e a dimostrare invarianza idraulica (Ns. prot n. 1096 del 18/01/2021) non riportano il dettaglio della canala di scarico che oltrepasserebbe il terrapieno/argine avanzato. A riguardo si rendono necessarie precisazioni e integrazioni che riportino nell'intera area ricompresa nell'alveo oltre l'argine avanzato la situazione autorizzata, ossia priva di bacini, fatta eccezione per l'unico di forma circolare che in ortofoto presentava acque di colorazione compatibile con la richiesta naturalità, e l'eliminazione di qualsiasi conduttura, ancorché rappresentata con cromia grigia. Risulta altresì necessario che sia data riprova del rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune riguardo all'altezza massima dei cumuli di materiale inerte e simili esistenti a seguito di condono. Tale manifestazione dovrà essere accompagnata dalla programmazione e realizzazione anche in questa area di tutti gli E) Interventi di riqualificazione ambientale con eliminazione delle specie alloctone etc. già previste nel Masterplan. Anche questi interventi dovranno essere programmati e realizzati preliminarmente alla realizzazione dei bacini.

Prescrizioni archeologiche

Al fine di verificare l'eventuale presenza di contesti archeologici sepolti, si ritiene opportuno che in corrispondenza del bacino di accumulo e del bacino drenante, preliminarmente all'avvio dei lavori, siano eseguite n. 6 trincee di controllo archeologico, per una lunghezza totale di m 120, con una larghezza di m 1,5 e una profondità di almeno m 1,50, con ulteriori approfondimenti localizzati. In base all'esito delle trincee e alla valutazione del contesto stratigrafico, verrà considerata l'eventuale richiesta di un'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera. L'intervento sarà ad opera di archeologi professionisti, su incarico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Si segnala fin d'ora che eventuali rinvenimenti di strutture o contesti antichi potranno comportare l'esecuzione di indagini stratigrafiche di approfondimento e ulteriori prescrizioni di tutela.

Al termine dell'intervento archeologico a questo Ufficio andrà consegnata la relativa documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento in cantiere, da redarre secondo quanto previsto della vigenti "Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico".

Si chiede di comunicare a tempo debito il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dell'intervento di controllo.

Si rimane in attesa di ricevere il verbale della conferenza dei servizi.

IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria Paesaggistica
Funzionario Architetto Fernando Fiorino
Il Responsabile dell'Istruttoria Archeologica
Funzionario Archeologo Maria cristina Vallicelli